



Sentenza 95/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Paola BRIGUORI

Consigliere

Oriella MARTORANA

Consigliere relatore

Antonio PALAZZO

Consigliere

Marco FRATINI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60878** del registro

di segreteria,

per la riforma

della sentenza n. 12 del 16 gennaio 2023 della Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica,

promosso da:

xx, nata a xx e ivi residente, alla xx, c.f.: xx, rappresentata e difesa dall'avv.

Francesco Botti, con studio in Agropoli (SA), alla via Giolitti n. 9, pec:

francescobotti@puntopec.it, digitalmente domiciliata in via elettiva presso

l'indirizzo pec del suddetto difensore;

-appellante-

	contro	
	INPS – Istituto Nazionale della Previdenza sociale – con sede in Roma, via	
	Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato	
	e difeso, in virtù di mandato speciale in calce all’ atto, sia congiuntamente che	
	disgiuntamente, dagli avvocati Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O;	
	Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K; Giuseppina Giannico, c.f.	
	GNNGPP70B67D883T; Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U;	
	elettivamente domiciliato con i suoi difensori in Roma, alla via Cesare Beccaria	
	n. 29, presso l’Avvocatura centrale del medesimo Istituto;	
	-appellato-	
	VISTO l’atto d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 15 aprile 2026, svolta con l’assistenza del segretario	
	dott.ssa Alessia Spirito - data per letta, con il consenso delle parti la relazione	
	del Cons. Oriella Martorana. l’avv. Francesco Botti per la parte appellante xx	
	l’avv. Giuseppina Giannico per l’appellato istituto previdenziale INPS;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso in data 19 luglio 2022 la sig.ra xx adiva la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, al fine di veder	
	accertato il diritto della figlia minore xx, nata il 26 marzo 2018, al godimento	
	della pensione di reversibilità, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903/65, della	
	nonna xx , già titolare di pensione diretta appartenente alla Gestione	
	<i>“dipendenti pubblici”</i> .	
	A tal fine riferiva che la propria madre, xx, deceduta in data 01.07.2020, era	
	2	

titolare di pensione diretta nella gestione dei dipendenti pubblici e che la stessa aveva provveduto, fino al decesso, in maniera abituale al mantenimento della nipote xx, con la quale conviveva, essendo i genitori, xx e xx, entrambi disoccupati e privi di reddito.

In data 07.07.2021 aveva presentato domanda amministrativa diretta a conseguire la pensione di reversibilità per la figlia minore, che l'INPS aveva respinto sul presupposto che alla data del decesso del dante causa la madre percepiva il reddito di emergenza (REM).

Secondo la ricorrente, tale provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto la mera percezione del reddito di emergenza non avrebbe garantito una condizione di autosufficienza e comunque la percezione sarebbe iniziata in data successiva al decesso dell'ascendente.

2. Il primo Giudice accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità limitatamente al periodo dall'1.7.2020 al 19.8.2020, così motivando: “ (...) secondo la giurisprudenza contabile (sentenza della Sez. III/A n. 497/2004; sez. Campania n. 387/21; sez. Sicilia n. 722/2017) formatasi in sede di interpretazione dell'art. 86 del DPR n.1092/73, i requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato, fermo restando che, qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata. La sopravvenienza del reddito di emergenza, in misura di euro 800 mensili, superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%, ha fatto venir meno i presupposti reddituali per il mantenimento della pensione di reversibilità. Conseguentemente, il diritto alla pensione di reversibilità può essere, dunque, concesso esclusivamente per il periodo dall'1.7.2020 (decesso

del de cuius) e il 19.8.2020 (percezione del primo pagamento a titolo di reddito di emergenza da parte del genitore)”.

Quanto alle spese legali, ne disponeva la compensazione, attesa la soccombenza reciproca.

3. Con atto notificato il 20 giugno 2023, depositato in pari data, la sig. xx, difesa dall’avv. Vincenzo Migliorino, ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con un unico motivo di doglianza:

“La Corte dei conti ha ingiustamente limitato il diritto alla pensione di reversibilità al solo periodo di agosto e settembre 2020, dichiarando la revoca dello stesso successivamente a tale data, allorquando la figlia della de cuius ha ottenuto la concessione - temporanea – (...) del reddito di emergenza”, chiedendo la modifica della gravata sentenza, nella parte dispositiva a pag. 11, in uno alla parte motiva di cui alle pagg. 8,9 e 10, in favore di una pronuncia che affermi: *“La Corte dei conti – Sezioni giurisdizionali centrali d'appello Roma accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna l'INPS alla corresponsione della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, come legalmente rappresentata, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese del doppio grado con attribuzione”* e *“la ricorrente, contrariamente a quanto dedotto dall'INPS, ha ampiamente documentato la sussistenza del requisito della vivenza a carico ... In ordine ai requisiti reddituali, la percezione del reddito di emergenza non è decisiva nel caso che ci occupa. Essa, infatti, è avvenuta successivamente al decesso della de cuius, e pertanto non può influire sul diritto alla pensione di reversibilità. Questa circostanza, infatti, deve interessare il procedimento amministrativo dell'INPS, che deve valutare il mantenimento del requisito al fine della*

eventuale limitazione della stessa, ma non della revoca, giusta le norme in materia e la specifica circolare n. 185/2015 INPS. Il cd. REM, inoltre, non può essere considerato reddito essendo esente dall'IRPEF", con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado, con attribuzione.

4. Con memoria depositata il 12.3. 2026 l'INPS, ha rappresentato quanto segue.

Premesso che la prestazione in oggetto è riconosciuta ai nipoti in via eccezionale, quando altri soggetti, che per legge devono provvedere al loro sostentamento (*in primis*, i genitori) siano sprovvisti di redditi, osserva preliminarmente che l'accertamento di questo requisito, involgendo un'indagine in fatto, sia sottratto all'oggetto del presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

Nel merito, osserva che la decisione oggi gravata, in linea con la normativa di riferimento (*id est* l'art. 86 d.P.R. n. 1092/73, secondo cui i requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato) è esente da censure, in quanto la madre della nipote della pensionata è entrata in possesso dei redditi dopo la decorrenza della pensione.

Invero, l'INPS ritiene che sia:

- del tutto inconferente il richiamo alla circolare INPS n. 185/2015, destinata a fornire indicazioni interne agli uffici e non avente valore di legge;
- priva di pregio l'osservazione secondo cui, non essendo il detto trattamento assistenziale (reddito di emergenza) ricompreso nella nozione di «reddito» ad altri fini, in ispecie ai fini dell'assoggettamento a tassazione IRPEF, non possa essere rilevante nel caso di specie.

Al riguardo, evidenzia la funzione di tale beneficio, vale a dire quella di sostenere famiglie prive di redditi e, pertanto, di essere volto al sostegno, in primo luogo, dei

	figli minori.	
	Argomenta che, nel caso odierno, proprio la percezione del reddito di emergenza	
	ha determinato il venir meno di quella situazione di bisogno e che tale profilo, con	
	valutazione di fatto sottratta all'odierno giudizio, è stato ritenuto dirimente dal	
	Giudice di prime cure, instando per il rigetto dell'odierno ricorso in appello e	
	conferma della gravata sentenza.	
	5. Con nuova memoria difensiva, depositata il 9 gennaio 2026, l'avv. Botti,	
	subentrato nel patrocinio dell'odierna appellante, ha ribadito le argomentazioni	
	a sostegno dell'odierno gravame, concludendo per l'accoglimento dell'appello	
	e, in riforma dell'impugnata sentenza, instando per l'accertamento e la	
	declaratoria e la condanna dell'INPS a erogare alla medesima la pensione in	
	parola, oltre accessori e con vittoria di spese e compenso professionale del	
	doppio grado di giudizio, con attribuzione.	
	6. All'odierna pubblica udienza l'avv. Botti, per l'appellante, si è riportato	
	all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle <i>conclusioni ivi</i> contenute	
	e la riforma della sentenza impugnata.	
	L'avv. Giuseppina Giannico, per l'appellato INPS, nel riportarsi alla memoria	
	scritta, ha concluso per il rigetto dell'appello.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va respinto.	
	1. L' appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 12 del 16 gennaio	
	2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione	
	Campania, al fine dell'accertamento, in favore dell' appellante, xx, nella	
	6	

qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore xx, del diritto alla reversibilità della pensione intestata alla defunta nonna, sig. xx, titolare di pensione diretta INPS – gestione pubblica – deceduta in data 1° luglio 2020.

2. Il Collegio reputa di dover delineare il quadro normativo e giurisprudenziale, che incide sulla fattispecie in esame, ai fini del decidere il relativo gravame.

La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è stata estesa, dall'art. 1, comma 41, della l. 8 agosto 1995, n. 335, a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, compreso anche il regime delle pensioni pubbliche.

L'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 prevede che:

"nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione (...), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi".

L'articolo 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, stabilisce che:

"per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedenti matrimoni dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affiliati, il,

patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/1999, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818/1957, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei nipoti non formalmente affidati dagli organi competenti, definendo la nozione di "vivenza a carico".

Con tale pronuncia il Giudice delle leggi ha affermato la valenza del principio di ultrattività della solidarietà familiare, nel quale lo *status* di figlio è equiparato giuridicamente a quello di nipote al fine della possibilità di riconoscimento, a determinate condizioni fissate dalla legge, del diritto al trattamento di pensione di reversibilità.

2.2 In dettaglio, con la citata sentenza è stato rilevato che, ai sensi del predetto art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 *"Tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non sono ... inclusi i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti"* e che *"Tale esclusione risulta irragionevole e comporta la violazione dell'art. 3 della Costituzione"*.

La Corte costituzionale ha, infatti, osservato che: *"la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 185 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987)". (...). "Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale,*

una forma di ultrattività della solidarietà familiare”. (...). “Il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha - non solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico - un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti”. “Tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 del codice penale”).

“A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti (e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della L. 4 maggio 1983, n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle pubbliche autorità”. “Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta - possono continuare a godere del trattamento pensionistico del de cuius, i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi”.

2.3 La nozione di “vivenza a carico” non è stata, tuttavia, normata dal legislatore ordinario successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale, mentre è stata oggetto di pronunce interpretative da parte delle Sezioni

territoriali e centrali di appello di questa Corte.

È stato così stabilito che la vivenza a carico *“si considera dimostrata quando l'ascendente provveda al loro mantenimento abituale al posto dei genitori che non hanno i mezzi per provvedervi; la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con riferimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari”* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 722 /2017).

La Sezione di Appello per la Regione siciliana, nella sentenza n. 3/2016, richiamando la sentenza n. 329/2013 della III Sezione Centrale d'Appello, ha ritenuto sufficiente a integrare il requisito della vivenza a carico la non autosufficienza economica del minore *“(intesa come percezione di un reddito inferiore al minimo Inps maggiorato del 30%) come elaborato, proprio dall'INPS, nella circolare n. 195 del 4 novembre 1999, con riguardo agli orfani minorenni” (art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in combinato disposto con l'art. 3 bis del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473”*.

2.4 L'INPS è per parte sua intervenuta con circolare interna n. 185/2015 (*Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903*), richiamando le precedenti circolari diramate in materia, nonché fornendo istruzioni ai propri uffici sulle condizioni di spettanza ai nipoti del trattamento ai superstiti.

In dettaglio, ha chiarito che i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di

non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

Tali nipoti conservano il diritto al trattamento ai superstiti: fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell'ascendente; senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.

Nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.

Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a carico degli ascendenti, il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo.

Per reddito è da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.

3. Tanto definito, passando al caso che ne occupa, il Giudice di prime cure ha riconosciuto alla nipote superstite convivente a carico il diritto alla pensione di reversibilità dal 1° luglio 2020 (data del decesso della titolare di pensione diretta) al 19 agosto del medesimo anno, (data del primo pagamento del reddito di emergenza alla madre convivente).

L'appellante ritiene errata la sentenza gravata e invoca, a supporto della propria istanza, la circostanza che la sopra richiamata circolare interpretativa dell'INPS n. 185/1985 abbia espressamente previsto che *“il diritto acquisito alla pensione*

di reversibilità in favore del nipote minore vivente a carico dell'ascendente non deve essere revocato né sospeso nel momento in cui, ad una data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l'attività lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il mantenimento", nonché la natura del REM, ritenuto sussidio e non reddito, in quanto non assoggettato all'IRPEF, invocando altra circolare interna dell'INPS (n. 123/1996).

3.2 Entrambe le argomentazioni non colgono nel segno e non meritano accoglimento.

3.2.2 Con riguardo al profilo delle condizioni di (perdurante) spettanza del trattamento di reversibilità ai superstiti conviventi a carico, la disciplina di riferimento è contenuta all'art. 36 del d.P.R. n. 1092/1973, il quale, avendo riguardo ai già fissati requisiti minimi di legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità, prevede che *“qualora dette condizioni [vivenza a carico, assenza di reddito del genitore esercente la potestà] vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata”*.

La disposizione ha costituito oggetto di pronunce interpretative da parte delle Sezioni centrali e territoriali della Corte dei conti, successive all'emanazione della circolare interna dell'INPS qui invocata, le quali hanno chiarito che i detti requisiti, necessari per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità, devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato, specificando ulteriormente che, qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata (vd. Sez. III/A n. 497/2004; sez. Campania n. 387/2021, Sez. Sicilia n. 722/2017: *“la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con*

referimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari’’).

Il detto orientamento interpretativo appare coerente:

- oltre che con il dettato letterale della normativa primaria regolatrice di cui all’art. 86 d.P.R. n. 1092/1973;
- con la *ratio* della pronuncia della Corte costituzionale n. 180/1999, che ha legittimato l’estensione del trattamento di reversibilità ai discendenti viventi a carico espressamente riconoscendola come *“una forma di ultrattività della solidarietà familiare”*.

Per ciò stesso di carattere eccezionale e da reputarsi di stretto rigore quanto alla verifica di perdurante sussistenza dei requisiti legittimanti, nel caso di specie della non autosufficienza economica e della impossibilità, da parte di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento degli stessi, specificando che i genitori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere *“alcuna forma di reddito, da intendersi quale percezione materiale di somma di denaro, riconosciuta e percepita a qualsiasi titolo”*.

Dunque, la disponibilità sopravvenuta del sussidio riconosciuto alla odierna appellante, nella forma del REM, chiaramente finalizzato a consentirle il mantenimento della minore, ha integrato la previsione dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973 che prevede la revoca della reversibilità al venir meno delle condizioni che lo legittimano.

Tale assunto trova ulteriore conferma, *a contrario*, nella circostanza, ritenuta dalla giurisprudenza testé citata non ostativa alla percezione del trattamento di reversibilità, della proprietà, da parte dei genitori, della casa adibita ad

abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo.

3.2.3 Tale ultimo profilo appare dirimente anche con riguardo all'argomento invocato dalla difesa dell'appellante e relativo alla circostanza che il "*reddito di emergenza*", in ragione della sua natura assistenziale, rientri nei sussidi corrisposti dallo Stato che, secondo quanto disposto dal d.P.R. n. 601/1973, sono esenti dall'IRPEF.

Tale circostanza, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, suffraga e non contrasta le precedenti conclusioni, trattandosi di beneficio economico funzionalmente volto a sostenere le famiglie prive di reddito e, dunque, primariamente destinato al sostentamento dei figli minori, al riconoscimento del quale viene meno quella situazione di bisogno cui, in via eccezionale, è ricollegata la pensione indiretta oggetto di causa.

In considerazione di tutto quanto sopra, conclusivamente, risulta esente da censure la sentenza gravata nella parte in cui ha accertato che:

"la sopravvenienza del reddito di emergenza, in misura di euro 800 mensili, superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%, ha fatto venir meno i presupposti reddituali per il mantenimento della pensione di reversibilità. Conseguentemente, il diritto alla pensione di reversibilità può essere, dunque, concesso esclusivamente per il periodo dall'1.7.2020 (decesso del de cuius) e il 19.8.2020 (percezione del primo pagamento a titolo di reddito di emergenza da parte del genitore).

4. Per l'effetto, deve rigettarsi l'odierno appello, con conferma integrale della sentenza n. 12 del 16 gennaio 2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica.

5. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporne, ai sensi dell'art. 31, c.3, c.g.c., la compensazione integrale, attesa la complessità della questione trattata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 l. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al

n. **60878** del registro di segreteria:

RIGETTA

l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto conferma la sentenza
n. 12 del 16 gennaio 2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la regione Campania, in composizione monocratica.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 15 e del 27 aprile 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Oriella Martorana

Dott. Tammaro Maiello

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria 16/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 16/06/2026

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 16/06/2026